Promemoria concernente lo scambio automatico di informazioni per cittadini svizzeri residenti in Nuova Zelanda

1. Lo scambio automatico di informazioni

Lo scambio automatico di informazioni è uno standard globale che definisce le modalità secondo cui le autorità fiscali dei Paesi partecipanti devono procedere allo scambio di informazioni relative a conti finanziari. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni è stato elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con la collaborazione della Svizzera e persegue l'obiettivo cardine di contrastare l'evasione fiscale. Oltre 100 Stati e territori si sono già impegnati ad attuarlo.


Le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017 e comprendono la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI), la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn).

Il 12 dicembre 2017 il Parlamento ha deciso di attivare lo scambio automatico di informazioni con la Nuova Zelanda, che sarà introdotto il 1° gennaio 2018. Il primo scambio di informazioni avrà luogo nel 2019. Dal 2018 le istituzioni finanziarie svizzere raccoglieranno quindi informazioni finanziare relative ai clienti fiscalmente residenti in Nuova Zelanda e le trasmetteranno una volta all'anno all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questa a sua volta le inoltrerà all'autorità fiscale neozelandese (e viceversa; si veda la figura seguente).

I dati rilevati comprendono il numero di conto, il numero di identificazione fiscale, nome, indirizzo e data di nascita, tutti i tipi di redditi da capitale e il saldo del conto.

Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni prevede che siano soddisfatte determinate premesse tecniche e giuridiche di base. Ad esempio, deve essere garantita la confidenzialità e la protezione dei dati. Il cosiddetto principio di specialità assicura, poi, che le informazioni siano scambiate solo a fini fiscali.

Per ulteriori informazioni sullo scambio automatico di informazioni: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html



2. Denuncia volontaria e valori patrimoniali non dichiarati

La Nuova Zelanda non prevede né un sistema di amnistia fiscale né uno specifico programma di regolarizzazione. Tuttavia, nel rispetto delle disposizioni di legge, l'«Inland Revenue Department» ha la facoltà di rinunciare a sanzioni o ridurle nei casi in cui i contribuenti si dimostrano collaborativi.

Tra le informazioni dell'«Inland Revenue Department» accessibili al pubblico si trovano spiegazioni concernenti la procedura della denuncia volontaria di valori patrimoniali non ancora dichiarati.

I contribuenti possono denunciare volontariamente all'«Inland Revenue Department» valori patrimoniali non ancora dichiarati in vari modi:

- Modulo «Voluntary disclosure» [IR281];
- telefonicamente;
- per scritto o via e-mail;
- colloquio personale con le autorità.

La denuncia volontaria fatta dai contribuenti avviene prima della denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero prima dell'avvio di un controllo fiscale o di un'indagine (la cosiddetta «prenotification disclosure»), oppure dopo la denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero dopo l'avvio di un controllo fiscale o di un'indagine (la cosiddetta «post-notification disclosure»).

- (i) Nel caso di una «pre-notification disclosure» è a discrezione del «Commissioner of Inland Revenue» ridurre o meno le imposte sanzionatorie (costituite da interessi e multe). L'imposta sanzionatoria viene totalmente azzerata in caso di errore del contribuente o di errata interpretazione della disposizione fiscale determinante. In caso di evasione fiscale o di negligenza grave le imposte sanzionatorie possono essere ridotte fino al 75 per cento a seconda di quanto il contribuente colpevole si dimostra collaborativo. In ogni caso è escluso il perseguimento penale.
- (ii) Nel caso di una «post-notification disclosure» le imposte sanzionatorie vengono ridotte fino a un massimo del 40 per cento, a seconda di quanto il contribuente si dimostra collaborativo; non è escluso il perseguimento penale, che dipende dalla gravità della violazione (soprattutto in caso di reati commessi intenzionalmente, quali la frode fiscale).

La denuncia spontanea vale per tutti i tipi d'imposte e i contribuenti ne possono fare uso in modo permanente (non è limitata ad una singola volta nella vita).

Per domande sul programma di denuncia e sull'imposizione fiscale in Nuova Zelanda, rivolgersi all'autorità neozelandese competente: http://www.ird.govt.nz/

Modulo «Voluntary disclosure» [IR281]: http://www.ird.govt.nz/forms-guides/keyword/gst/ir281-form-voluntary-disclosure.html

Guida «Putting your tax affairs right» [IR280]: http://www.ird.govt.nz/forms-guides/keyword/businessincometax/ir280-guide-putting-your-tax-returns-right.html

Standard practice statements – Shortfall penalties Voluntary disclosures [SPS 09/02]: http://www.ird.govt.nz/technical-tax/standard-practice/shortfall/sps-09-02-voluntarydisclosures.html